

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

II DIRIGENTE GENERALE

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE**
“Prevenzione e contrasto della ludopatia”

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la l.r. n. 22/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
- VISTA la L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- VISTA la l.r. n. 1 del 22/02/2019 pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità”*;
- VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2019-2021”;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

VISTO l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO l'atto indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 novembre 2017 recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo ed assegna, secondo la tabella di ripartizione ad esso allegata, alla regione Sicilia €. 1.589.528,57.

VISTO la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 0011604 del 13.12.2017 con la quale si trasmette la bozza dell'accordo di programma con invito alla compilazione ed alla restituzione previa sottoscrizione con firma digitale del Dirigente Generale di questo Dipartimento,

VISTO l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 22.12.2017 con in quale all'articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di €.1.589.528,57

VISTA la comunicazione prot. 0002708 del 02.03.2018 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che il decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 di approvazione degli accordi di programma sottoscritti con le

- Regioni e le province autonome è stato registrato nei modi di legge dalla Corte dei Conti in data 30.01.2018 al n. 262;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.307 del 28 agosto 2018 con la quale si apprezza il “ Piano Operativo regionale Terzo Settore” in conformità alla proposta di cui alla nota dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. 4834/GAB del 13 luglio 2018 che prevede come aree prioritarie di intervento la prevenzione e il contrasto delle dipendenze , ivi inclusa la ludopatia con una assegnazione di €. 589.528,57, nonché il contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato con una assegnazione di €. 1.000.000 per un totale di € 1.589.528,57;
- VISTO il D.P. Reg. n. 28/Area1^/SG del 20/02/2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato con preposizione all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con il quale la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti viene nominata Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche sociali
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/1/2018 di adozione dell’aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020”;
- RITENUTO pertanto di dovere procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla “Prevenzione ed al contrasto della ludopatia” di cui all’allegato A al presente provvedimento

DECRETA

Art. 1

Per quanto nelle premesse riportato, con il presente decreto è approvato l’ *Avviso pubblico per la concessione a soggetti del Terzo Settore di contributi in ambito sociale per la prevenzione ed il contrasto alla ludopatia*” allegato “A” parte integrante dello stesso

Fanno parte dell’avviso i seguenti allegati:

Modello B – Domanda di contributo

Modello B1 – Dichiarazione di partenariato

Modello B2 – Dichiarazione di collaborazione

Modello C – Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47

Modello D – Formulario- Scheda di progetto

Modello E – Piano finanziario

Modello F – Richiesta liquidazione anticipo contributo

Modello G – Rendicontazione spese

Modello H – Elenco spese sostenute

Modello I – Relazione finale

Art. 2

Alla suddetta iniziativa si farà fronte con le risorse assegnate con il Decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 di approvazione dell'accordo di programma tra la Regione Siciliana ed il ministero del Lavoro e le Politiche sociali pari ad €. 589.528,57, come meglio descritto in premessa, intestate sul capitolo 183815 del bilancio della Regione Siciliana 2019;

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sull'homepage del Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali e sottoforma di comunicato sulla GURS. Lo stesso produrrà i suoi effetti a decorrere dal primo giorno utile dopo la pubblicazione sul sito.

Il Dirigente del Servizio 3°
f.to Tommaso Triolo

Il Dirigente Generale ad interim
f.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 91/1993)



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA



REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

D.D.G. n. 1344 /Serv. 3°

del 29/07/2019

All. A

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE
“Prevenzione e contrasto della ludopatia”**

Art. 1
(Finalità)

La Regione Siciliana riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali, poiché concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato.

L'Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall'atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 (“Codice del Terzo settore”) che, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome. L'Accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Siciliana prevede un finanziamento di €1.589.528. Con delibera 307 del 28 agosto 2018 la Giunta Regionale ha apprezzato il Piano Operativo regionale del terzo settore che in coerenza con l'atto di indirizzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato un obiettivo generale e due aree di intervento ripartendo le risorse come di seguito:

Obiettivo generale

- Favorire percorsi di tutela e promozione della salute e del benessere per tutte le fasce di età;

Aree prioritarie di intervento

- a) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato €. 1.000.000
- b) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia €. 589.528,77;
con la possibilità di utilizzare le eventuali economie realizzatesi in un'area a favore dell'altra e viceversa

Art. 2 (Linee di attività)

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell'art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore (1) ed attuate in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei soggetti proponenti di cui all'art. 4.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate, così da concorrere al raggiungimento dell'obiettivo generale sopra individuato meglio esplicitato dal Piano Operativo Regionale a cui si rimanda ed in particolare alla sintesi dei principali impatti / risultati attesi. (consultabile al link <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it>)

Per "iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non viene considerata come effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

(1)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; i) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3

(Termine esecuzione attività)

Le attività progettuali potranno **avere inizio solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento** a valere su questo Avviso. Non saranno pertanto ammissibili progetti le cui attività risultino avviate prima di tale data.

In ogni caso l'avvio del progetto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo.

La durata massima delle proposte progettuali **non potrà eccedere i 12 mesi e non saranno concesse proroghe.**

Art. 4

(Contributi, beneficiari e requisiti di accesso)

La quota di contributo concesso a valere sul presente Avviso non potrà superare l'**80% del costo totale del progetto approvato.**

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), **pari almeno al 20%, sarà a carico dei soggetti proponenti**, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi **può essere superiore al 20%**. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al contributo a valere sul presente Avviso e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale maggiore di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

Il legale rappresentante dell'ente proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non beneficia **di altri finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali anche goduti da eventuali partner.** Qualora un **sogetto pubblico cofinanzi l'iniziativa**, nella veste di collaboratore, tale situazione dovrà essere esplicitata nel Modello B2.

In caso di partenariato il soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, si interfacerà con la Regione Siciliana, riceverà il contributo regionale, sarà responsabile della realizzazione dell'intero progetto e della sua rendicontazione economica.

Con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come ripartito dal Piano Regionale, pari a € 589.528,77 verranno finanziate esclusivamente le Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale singole o in partenariato tra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 22/1986 e s.m.i.) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 9/2015) della Regione Siciliana. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners – partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai

sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

I contributi potranno essere richiesti in base alle seguenti fasce:

Fascia A

Contributo richiesto superiore a € 25.000,00 e fino € 50.000,00 (importo massimo di contributo attribuibile al singolo progetto).

Soggetti proponenti: Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale singole o in partenariato tra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 22/1986 e s.m.i.) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. . 9/2015) della Regione Siciliana. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Ulteriore requisito di accesso per i progetti rientranti nella **Fascia A: obbligo** della collaborazione al progetto da parte di un Ente pubblico.

Fascia B

Contributo richiesto fino ad € 25.000,00

Soggetti proponenti: Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale singole o in partenariato tra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 22/1986 e s.m.i.) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. . 9/2015) della Regione Siciliana. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Art. 5

(Collaborazioni e partenariato)

A) Partenariato

Potranno considerarsi partner del progetto le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che svolgono un ruolo attivo fornendo un concreto impegno operativo nell'attuazione delle azioni progettuali.

In caso di partenariato, il legale rappresentante del soggetto partner dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello B1), riferita specificamente al progetto al quale l'organizzazione e/o l'associazione intendono partecipare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Anche in caso di attivazione di partenariati con associazioni e organizzazioni, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente.

B) Collaborazioni

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese) fatto salvo l'obbligo di collaborazione previsto per i progetti rientranti nella fascia A.

Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito, attestate utilizzando il Modello B2.

Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 4.

Art. 6

(Presentazione della domanda di contributo)

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate di seguito, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello B**, debitamente **compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante**, accompagnata da **copia non autenticata di un documento di identità** in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere **compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila** ed accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun **partner**, redatta secondo il **Modello B1** attestante la volontà di partecipazione al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le **collaborazioni gratuite** – di cui all'art. 5 – ovvero redatta secondo il **Modello B2**.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello C sottoscritto dal soggetto proponente/capofila** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4;
- b) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali regionali e/o comunitari (fatto salvo quanto previsto all'art. 4 relativamente al concorso al cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati, che deve essere dichiarato dal solo proponente/capofila nel Modello B);
- c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- d) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- e) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se pertinente);
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

Il **Modello C** dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun partner.

Ogni soggetto in qualità di **proponente e/o capofila**, potrà presentare al massimo una proposta **Progettuale**; un eventuale ulteriore proposta potrà essere presentata **solo in veste di partner**. I soggetti che **non risultino proponenti o capofila** potranno prendere parte a titolo di **partner ad un massimo di due progetti**. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione la seguente **modulistica** allegata al presente Avviso e disponibile sul sito della Regione Siciliana al seguente link http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271

- Modello B (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello B1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello B2 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello C (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)2;
- Modello D (Scheda di progetto);
- Modello E (Piano finanziario).

Tutta la documentazione deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con specifico oggetto “**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – anno 2017- “Prevenzione e contrasto della ludopatia”** – progetto (*inserire titolo intervento*)” al seguente indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, e non oltre le ore 13,00 del 30/09/2019 pena la non ricevibilità

Non è consentito l’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche.

Il proponente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le comunicazioni afferenti al procedimento e comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via telematica mediante posta elettronica certificata).

L’ufficio competente della Regione – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali- Servizio 3°- si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Art. 7

(Ammissibilità delle spese)

Il **piano finanziario** relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l’esclusione, il **Modello E**.

Le spese **NON possono essere sostenute in data antecedente la data di presentazione della domanda di cui all’art. 6.**

Sono da considerarsi ammissibili tutte le spese non dichiarate inammissibili dal presente articolo.

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili;
- gli oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non finanziati nell’ambito del progetto;
- gli oneri connessi all’acquisto di autoambulanze;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le attività, possono essere ritenuti ammissibili solo in quota parte proporzionale alla durata del progetto e solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all’effettiva realizzazione del progetto.

Inoltre, dovranno essere rispettati i seguenti **massimali**:

- le spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.) ed i costi relativi a **segreteria, coordinamento e monitoraggio** non potranno superare globalmente il **10%** del costo complessivo del progetto;
- i costi di affidamento a **persone giuridiche terze (es. imprese sociali, cooperative sociali,**

ecc) di specifiche attività non potranno superare il **30%** del costo complessivo della proposta progettuale;

-i costi per gli oneri connessi all'adeguamento o all'acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le attività **non potranno** superare il **5%** del costo complessivo della proposta progettuale;

i costi di progettazione non potranno superare il **5%** del costo complessivo del progetto;

- le **spese generali** di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il **10%** del costo complessivo del progetto (rientrano nelle spese generali di funzionamento tutte le spese relative alla struttura amministrativa quali le utenze - ad esempio energia elettrica, gas, acqua telefono, ecc. - e i servizi privi di una specifica relazione con l'esecuzione dell'intervento finanziato - ad esempio prestazioni relative all'amministrazione ordinaria, servizi di segreteria, ecc.).

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto.

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate, dagli enti, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo art. 12 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili fiscalmente validi, di valore probatorio equivalente.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 8

(Cause di inammissibilità)

Non saranno ammesse a contributo le proposte progettuali:

- prive di uno o più requisiti di partecipazione o presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, come specificato all'Art. 4 ;
- presentate da soggetti aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Siciliana;
- presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o oltre il termine di scadenza del medesimo;
- presentate tramite posta raccomandata e/o con modalità diverse da quelle previste dall'Art. 6;
- redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata all'art. 6;
- prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- che prevedano una durata superiore a 12 mesi, come indicato al precedente Art. 3;
- che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6;
- in riferimento alla fascia A) di cui all'art.4 prive della documentazione che comprova la

- collaborazione di uno o più enti pubblici.
- a seguito di istruttoria amministrativa-documentale negativa

Art. 9

(Valutazione delle proposte progettuali)

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'erogazione del contributo, sarà effettuata, sulla base di una specifica istruttoria tecnica, da un'apposita commissione composta da dipendenti del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali nominata con successivo atto dal Dirigente Generale del Dipartimento.

Art. 10

(Criteri di valutazione)

La commissione, di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico, procederà alla valutazione dei progetti attraverso la verifica degli aspetti formali e del possesso dei requisiti richiesti, nonché alla valutazione del contenuto e della qualità dei progetti, in base ai **criteri generali** di seguito specificati:

Criteri	Punteggi
Congruità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi (punto 6 formulario)	0,1 punti per ogni destinatario dell'intervento per un massimo di 15 punti
Coerenza e completezza del progetto rispetto agli obiettivi indicati all'art. 2 del presente avviso	da 0 a 15 punti
Rilevanza regionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di ambiti/zone/province/comuni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali	da 0 a 10 punti così attribuiti: n. 0 ambiti/zone/province/comuni 0 punti n. 1 ambiti/zone/province/comuni 2 punti n. 2 ambiti/zone/province/comuni 4 punti da n. 3 a n. 5 ambiti/zone/province/comuni 6 punti da n. 6 a n. 8 ambiti/zone/province/comuni 8 punti superiore a n. 8 ambiti/zone/province/comuni 10 punti
Qualità e rilevanza di partenariati e collaborazioni	da 0 a 10 punti così attribuiti: n. 0 partenariati e collaborazioni 0 punti n. 1 partenariati e collaborazioni 2 punti n. 2 partenariati e collaborazioni 4 punti da n. 3 a n. 5 partenariati e collaborazioni 6 punti da n. 6 a n. 8 partenariati e collaborazioni 8 punti superiore a n. 8 partenariati e collaborazioni 10punti
Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto	<a 3 volontari punti 3 da 3 a 5 punti 5 da 5 a 10 punti 7 > 10 punti 15
Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle	Da 0 a 15 punti

alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento	
Ammontare del cofinanziamento del soggetto o dei partner aggiuntivo rispetto al 20% (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)	da 0 a 10 punti
Riproducibilità e sviluppo delle attività	da 0 a 10 punti

Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà raggiungere il **punteggio minimo di 60 punti complessivi su un totale di 100**.

A conclusione dell' istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria provvisoria delle richieste di finanziamento, che verrà approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, l'elenco delle non ricevibili e l'elenco delle non ammissibili con le relative motivazioni.

In fase di istruttoria la Regione Siciliana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata in applicazione dell' art. 6 della Legge 241/90 "soccorso istruttorio". Alla graduatoria provvisoria i soggetti proponenti, entro i successivi 15 giorni, potranno presentare richieste di riesame e/o osservazioni. Trascorso tale termine e valutate le eventuale richieste di riesame ed osservazioni il Dirigente Generale approverà, con proprio decreto, la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva nonché l'elenco dei progetti esclusi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ed avranno valore di notifica.

Art. 11

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione)

Anticipazione del contributo

E' data facoltà al soggetto beneficiario degli aiuti, di cui al presente avviso, successivamente alla comunicazione dell' avvio del progetto, fare richiesta di anticipazione del contributo.

L'anticipazione è concessa in ragione massima del 50% dell'importo riconosciuto, utilizzando all'uopo l'allegato F ed è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'IVASS.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria avverrà successivamente all'approvazione della rendicontazione finale qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato. Nel caso in cui l'anticipo erogato risulti superiore alle spese riconosciute ammissibili al contributo e l'Amministrazione procederà alla richiesta di restituzione bonaria delle somme indebitamente percepite aumentate di eventuali interessi legali ove previsto. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta bonaria di restituzione si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.

Stato avanzamento lavori

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera, e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nel successivo punto riferita alle spese già effettuate per le quali si chiede l'erogazione dell'acconto.

L'acconto erogato a fronte dello stato d'avanzamento non può superare il 80% del contributo concesso, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata.

L'erogazione di stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

Saldo

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, sarà riconosciuta la spesa per le attività che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti e riportati nel formulario (mod. D). Qualora sia accertato che la concorrenza della spesa risulti essere inferiore all'importo di contributo riconosciuto si procederà alla revoca parziale dello stesso nonché al recupero delle somme in eccedenza, eventualmente erogate a titolo di anticipo o acconto (SAL).

Nel caso che la realizzazione parziale del progetto determini una riduzione del punteggio attribuito tale da collocarlo in graduatoria al di sotto dell'ultimo progetto finanziato, si procederà alla revoca totale del contributo ed al recupero di eventuale somme liquidate a titolo di anticipo o acconto.

Alla domanda di saldo, pena la non ricevibilità, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione sullo svolgimento del progetto e rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegati G, H, e I);
- Fatture in originale quietanzate (le fatture devono riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura e/o servizio, le quantità, il prezzo unitario e la dicitura "contributo concesso con le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali art. 72-73 del codice del terzo settore annualità 2017". Le fatture relative all'acquisto di attrezzature devono riportare il numero di matricola. Tutte le fatture devono riportare una data di emissione antecedente alla scadenza di cui all'art. 3, i pagamenti, con le modalità di seguito elencati, potranno essere fatti entro 60 giorni successivi a tale scadenza.
- Buste paga, ricevute dei contributi versati unitamente a copie autenticate nei modi legge dei contratti di lavoro o di collaborazione o di prestazione occasionale delle figure professionali impiegate per la realizzazione del progetto;
- Bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni dei pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati è escluso l'uso del contante.
- Estratti del conto corrente, intestato all'ente capofila, attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- Delibera del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione da parte dei legali rappresentanti degli enti partner, ove pertinente, con la quale si autorizza il Legale Rappresentante dell'Ente capofila a riscuotere il contributo;

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al soggetto proponente/capofila, che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità successivamente all'ammissione a finanziamento dandone tempestiva comunicazione.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie

disponibili, come indicate all'Art. 1 del presente Avviso.

Nel caso in cui le spese e quindi la somma finale rendicontata risulti inferiore a quanto indicato nella proposta progettuale, la Regione Siciliana procederà ad una decurtazione tale che il contributo erogato risulti comunque non superiore all'80% del costo effettivo.

Le comunicazioni inerenti le rendicontazioni devono pervenire esclusivamente all'indirizzo

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it,

indicando nel campo oggetto la seguente dicitura "Servizio 3° - Avviso pubblico ----- – Rendicontazione - *Nome soggetto proponente – Titolo progetto*".

L'eventuale rinuncia al finanziamento deve essere comunicata tempestivamente con le stesse modalità.

Art. 12

(Controlli e revoca dei contributi regionali)

La Regione Siciliana si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche in ordine allo svolgimento dell'iniziativa o progetto e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. Inoltre si riserva la facoltà:

- di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o progetto;
- di utilizzo non corretto dello stesso;
- di perdita dei requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- di riduzione del punteggio oltre i limiti previste dall'art.11 , nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa o progetto.

Art. 13

(Varianti progettuali)

Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione. Le richieste di variazioni suddette dovranno essere motivate. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'art.10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 7.

Art. 14

(Forme e modalità di pubblicizzazione delle attività)

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti, i partners e i collaboratori del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed attività realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dalla Regione Siciliana nell'ambito del presente Avviso pubblico e di conformarsi alle direttive che da quest'ultima saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Le Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 22/1986 e s.m.i) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. L.R. . 9/2015) della

Regione Siciliana, che saranno finanziate con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 4, dovranno apporre anche il logo di quest'ultimo oltre a quello della Regione Siciliana.

Art. 15

(Pubblicizzazione e informazioni sul procedimento amministrativo)

Copia integrale dell' Avviso pubblico e dei relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale della Regione Siciliana, all'indirizzo <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/>.

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio 3° Terzo settore-pari opportunità-antidiscriminazione-violenza di genere. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dirigente Responsabile del Servizio , dott. Tommaso Triolo.

Per richiesta informazioni, fino a 3 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo famiglia.servizio3@regione.sicilia.it indicando sempre nell'oggetto "

Avviso pubblico ambito sociale 2018 – *Nome soggetto proponente*".

I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie e di impegno delle risorse finanziarie saranno pubblicati all'indirizzo http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=218 sulla Banca dati

degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Art. 16

(Tutela della privacy)

I dati dei soggetti di cui la Regione Siciliana entra in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi dell'articolo D.Lgs. 101/2018 testo coordinato <https://www.garanteprivacy.it/> inoltre si specifica ulteriormente che:

- il trattamento dei dati messi a disposizione dei soggetti proponenti è finalizzato alla conoscenza delle informazioni necessarie al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;
- il trattamento avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante eventuale utilizzo di strumenti informatici;
- il conferimento dei dati è facoltativo e richiesto nell'interesse dei soggetti presentatori dei progetti;

– il titolare dei dati è la Regione Siciliana, il responsabile del trattamento è

Il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati al dirigente responsabile del Servizio 3°.